

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI
TORINO, SITI IN VIA DEI GLADIOLI, 21

**ART. 1
OGGETTO**

L'Amministrazione Comunale C.F. 00514490010- in questo atto rappresentata da, nato/a a il domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento del Sindaco in data 2 febbraio 2009, prot. n. 01175, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 63 comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, esecutiva dal 24 settembre 2012 n. 357 (mecc. 2011 08018/003) ed in esecuzione della deliberazione, concede all'Associazione Asd "DCR" - di seguito denominata Concessionario - con sede legale a TORINO, Via Lanzo 49, Codice Fiscale - 92050510012, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Filippo Curzola nato a Torino il 5/12/1975, residente a Torino, Via Verolengo 206, C.F. CRZFP75TO5L219Z ai sensi e secondo le disposizioni del "Regolamento per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni" n. 214 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 06/06/1995, n. mecc. 9503348/08 modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16/02/1998 n. mecc. 9800120/08, l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale siti in Via dei Gladioli, 21, piano terra, identificato come ex Pagoda, della superficie coperta di mq. 130,30, come da unita planimetria (All. 1).

La Città di Torino detiene il 100% della proprietà dell'immobile che risulta censito al N.C.E.U. foglio 62, ed è presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n.256, Gruppo 2 Categoria 15 - bene indisponibile.

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città.

**ART. 2
DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

L'Associazione sportiva dilettantistica "D C R" è un'associazione senza fini di lucro costituitasi nel 2015 che ha come finalità lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, ma soprattutto ai giovani. Tra le attività prevalenti vi è quella di formare ed orientare ad una guida sicura i motociclisti e coinvolgerli in attività aggregative e culturali e nella partecipazione ad eventi benefici.

L'Associazione si propone di costituire, presso i locali richiesti in concessione, la propria associativa inoltre ha proposto di eseguire a suo totale carico alcuni lavori di miglioria dei locali.

La subconcessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono, *ipso iure*, la decadenza della concessione. *

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Circoscrizione potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione. *

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Circoscrizione stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo. *

**ART. 3
CANONE**

Il concessionario verserà all'ufficio Cassa della Circoscrizione 5 un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 6 del Regolamento comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni, pari ad euro 902,00= (diconsi novecentodue), corrispondente al 20 % del canone annuo di mercato, determinato dal Servizio Valutazioni in 4.560,00= €/anno, da pagarsi in un'unica rata anticipata, entro il primo trimestre di ogni anno. Detto canone sarà aggiornato in base alla variazione in aumento

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Il primo canone dovuto decorre dalla data di stipula del contratto e dovrà essere versato entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione.

Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti, produce, *ipso iure*, la decadenza dalla concessione * e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta. *

In caso di revoca della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone già corrisposto.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

ART. 4 DURATA

La concessione ha la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di stipula del contratto e conseguente consegna dell'immobile, fatta constare da apposito verbale.

Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme di rito, entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente. *

Il Concessionario si impegna, sin dalla firma del presente atto, e per tutta la durata della concessione, a ricollocare la propria attività presso altra idonea sede, su motivata richiesta dell'Amministrazione, senza pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo di sorta. *

ART. 5 REVOCA

In caso di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al presente atto, la Circoscrizione 5 potrà dichiarare, previa diffida da parte del Responsabile del Procedimento e con adozione di deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 5, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento del danno. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possano essere considerati, a titolo esemplificativo, motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- subconcessione, cessione del contratto;
- reiterato mancato pagamento delle utenze;
- il fallimento del Concessionario, qualora previsto.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Nei casi di cui sopra, il Concedente potrà risolvere la Concessione ai sensi dell'art. 1453 codice civile, in base alla seguente procedura:

il Concedente sarà tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile, ad invitare il Concessionario, a mezzo di diffida scritta con lettera raccomandata, a sanare l'inadempimento entro il termine di 30 (trenta) giorni; il Concessionario sarà tenuto, entro il predetto termine di 30 (trenta) giorni, a porre rimedio all'inadempimento contestato ovvero a dimostrarne l'insussistenza. Trascorso inutilmente tale termine il Contratto sarà risolto di diritto.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione

anticipata dei locali. *

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 6 CONSEGNA

I locali sono consegnati al concessionario, liberi da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa presentazione della garanzia stabilita al successivo articolo 13 in una delle forme ivi previste; ben noto al Concessionario per aver effettuato approfonditi sopralluoghi, visionato i documenti dell'avviso che si intendono qui richiamati, ed aver eseguito idonea *due diligence*.

Il Concessionario pertanto espressamente accetta i locali ed ogni loro pertinenza nello stato in cui si trovano, senza poter avanzare eccezione alcuna in ordine allo stato di conservazione e a vizi, difetti o vincoli palesi ed occulti.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo. *

ART. 7 MANUTENZIONE

Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia tra cui, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle relative a vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché la relativa agibilità dell'immobile.

Il concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato l'immobile, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni. *

E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi e all'abolizione delle barriere architettoniche.

Sono invece a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'immobile, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del Concessionario.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere la preventiva autorizzazione scritta dei competenti Servizi Tecnici della Città. Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente. *

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi. *

ART. 8 RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi di cui all'art. 7, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere. *

ART. 9 PROPRIETA'

Tutte le nuove opere eventualmente realizzate sui locali oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo. *

ART. 10 UTENZE

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento, gas.

Le utenze a servizio dell'intera struttura di Via Gladioli, 21 ed attualmente non intestate alla Città sono:

- Gas: sede tecnica CE-0618-A-ITC01 n.contatore 5889012
- Acqua: numero presa: 0010075563
- Elettricità: POD IT020E00178888, ut. N. 1050062611

Il Concessionario dovrà provvedere all'intestazione dei relativi contratti e produrne copia all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese telefoniche e la TARI (per la quale il Concessionario sarà tenuto a presentare regolare denuncia di utilizzo dei locali agli uffici comunali competenti che dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla presentazione della stessa in copia all'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione 5) ed eventualmente altre tasse/imposte o altri oneri economici dovuti.

ART. 11 RESPONSABILITA'

Il concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Circoscrizione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi. *

Il concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile. *

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività sull'area, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

ART. 12 ASSICURAZIONI

Il concessionario si impegna a sottoscrivere per la durata del presente contratto un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all'attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali.

Si impegna inoltre a sottoscrivere un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all'attività del concessionario tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile (rischio locativo) con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589, 1590 c.c..

Relativamente ai beni mobili di proprietà del concessionario presenti all'interno della struttura il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice liquidato direttamente alla Città. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione proprietaria copia delle polizze stipulate entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, approvato con determinazione dirigenziale, dovrà inoltre inviare all'Amministrazione proprietaria annualmente copia delle quietanze dei ratei assicurativi.

Il concessionario dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a suo carico, le predette idonee polizze assicurative. *

ART. 13 GARANZIE

Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti con il presente Disciplinare in una delle forme indicate nei commi successivi:

- versando cauzione di euro (.....), pari al 25% del canone di concessione ammontante a € (.....), da versarsi prima della stipula del contratto a garanzia degli obblighi contrattuali, mediante deposito cauzionale improduttivo di interessi, secondo le seguenti modalità:

A) mediante Assegno Circolare non Trasferibile intestato al Tesoriere Civico Città di Torino, da presentarsi alla Civica Tesoreria – Via Bellezia 2, Torino – specificando conto 136 e indicando quale causale “versamento deposito cauzionale a garanzia della concessione locali siti in Via dei Gladioli 21”

B) mediante bonifico bancario sul c/c n. 110050089, intestato al Comune di Torino, intrattenuto presso la Unicredit S.p.A., Codice IBAN IT 56 T 02008 01033 000110050089 specificando conto 136, indicando la medesima causale.

Il concessionario può altresì, a sua scelta, prestare cauzione mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

Ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile, ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione.

La fidejussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l'espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile. *

La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

ART. 14 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

La mancata presentazione della documentazione prescritta agli artt. 10 (“Utenze”), 12 (“Assicurazioni”) e 13 (“Garanzie”) rappresenta condizione sospensiva e causa ostativa della formale stipula dell'atto di concessione.

ART. 15 ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 16 RELAZIONI ANNUALI

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima. *

ART. 17 RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città. All'atto della restituzione dei locali da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Direzione Finanza - Servizio Ispettorato. *

ART. 18 DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell'Associazione di Promozione Sociale Sezione Scout di Torino del CNGEI di Via Pergolesi, 116. E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

Il presente atto vincola sin d'ora il concessionario; viceversa non vincola l'Amministrazione Comunale se non ad intervenuta approvazione da parte dei competenti Organi Amministrativi.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per ogni controversia tra le parti, è competente il Foro di Torino.

CONCEDENTE

Città di Torino - Circoscrizione 5
Via Stradella 192 - 10147 T O R I N O

Per accettazione, firma

CONCESSIONARIO

La mancata sottoscrizione dell'atto redatto ai fini della registrazione comporterà la revoca della concessione.

Per accettazione, firma

|

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui all'articolo 2 comma secondo, terzo e quarto; articolo 3 comma terzo e quarto; articolo 4 comma terzo e quarto; articolo 5 comma sesto; articolo 6 comma terzo; articolo 7 comma secondo, sesto e ottavo; articolo 8; articolo 9; articolo 11 comma primo e terzo; articolo 12 comma sesto; articolo 13, comma quarto, articolo 16 comma secondo, articolo 17 del presente Disciplinare.

Per accettazione, firma

Cognome, nome

Luogo e data nascita


Codice Fiscale

Indirizzo

Telefono

Torino,

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente alla stipula del presente contratto e agli adempimenti che ne derivano.



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI A ENTI E ASSOCIAZIONI
 SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICOLO E DEL PROGETTO
 AL FINE DELL'APPROVAZIONE DELLA CONCESSIONE
 E DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE RIDOTTO RISPETTO AL CANONE DI MERCATO**

Foglio 1

LOCALI SITI IN VIA GLADIOLI 21

ASSOCIAZIONE/ENTE A.S.D. DCS SPORT

1) PROGETTO DI UTILIZZO DEI LOCALI (art. 3 del Regolamento 214)

Insufficiente * []	0 []	1 []	2 <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	-------	-------	---------------------------------------

2) SCOPI Tipologia dell'attività, (art. 2)

Attività culturale, aggregativa ecc.: (nn. 4, 5 art. 2)		Attività di assistenza: (nn. 1,2,3 art. 2)	
1 []	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 []	4 []

3) PARTECIPAZIONE (art. 2)

Tipologia di fruizione dei beni da parte dei cittadini		
fruizione dietro corrispettivo - 1 []	fruizione a fronte di quota associativa 1 []	fruizione gratuita 3 <input checked="" type="checkbox"/>

4) ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE A PAGAMENTO AI SOCI DI ALIMENTI E BEVANDE

Si -2 []	No 1 <input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--

5) AGGIUDICAZIONE DI APPALTI E CONVENZIONI DALLA CITTÀ DI TORINO (art.5, c.2, lett. d)

Molteplici o continuativi - 2 []	Occasionali - 1 []	Inesistenti 1 <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	------------------------	--

6) RICADUTA DELL'ATTIVITÀ (art.5, c.2, lett. c)

Senza specifico riferimento al territorio 0 []	In zone sfornite di servizi analoghi 1 <input checked="" type="checkbox"/>
--	---

**7) O.N.L.U.S., Org. Volontariato, O.N.G., Coop. Sociali. APS (art.10, c.8, D.Lgs.460/1997, art.30, c.5, L. 2/2009)
 oppure PRESENTAZIONE MODELLO EAS (possessione requisiti) (art. 30 del D.L. 185/2008, conv. L. 2/2009)**

NO 0 <input checked="" type="checkbox"/>	Sì 2 []
--	----------

TOTALE FOGLIO 1	(min. -4 / max 14)	= <u>10</u>
------------------------	--------------------	-------------

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E DEL PROGETTO

Foglio 2

ASSOCIAZIONE/ENTE ASS. DCS SPORT

IMMOBILE RICHIESTO VIA GLADIOLI 21

8) PRECEDENTI ESPERIENZE CON IL COMUNE O ALTRI EE.PP. (art.5, c.2,lett.a)

Negative *	= Insufficiente * []
Nessuna o non rilevante esperienza	= 0 <input checked="" type="checkbox"/>
Apprezzabili	= 1 []
Ottime	= 3 []

9) MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE. DOCUMENTAZIONE CAPACITÀ DI REPERIRE RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ IMPORTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZ. (art.5, c. 2, lett. b)

Insufficienti	= Insufficiente * []
Modeste	= 0 []
Adeguate a medio investimento	= 2 <input checked="" type="checkbox"/>
Adeguate a investimento importante	= 3 []

10) CONTRIBUTI O ALTRE AGEVOLAZIONI ATTUALI DA PARTE DELLA CITTÀ DI TORINO (art.5, c.2,lett.d ed e)

Sì: contributi molto ingenti (> € 60.000 negli ultimi due anni)	= -2 []
Sì: contributi ingenti (tra € 30.000 e € 60.000 negli ultimi due anni)	= -1 []
Sì: contributi non ingenti (< € 30.000 negli ultimi due anni)	= 0 []
NO	= 1 <input checked="" type="checkbox"/>

11) PERIODO DI ESISTENZA DELL'ENTE (art.5, c.2,lett.b)

costituito da meno di 3 anni	= 0 []
costituito da almeno 3 anni e fino a 14	= 1 <input checked="" type="checkbox"/>
costituito da almeno 15 anni	= 2 []


TOTALE FOGLIO 2	(min. -2 / max 9) = <u>4</u>
------------------------	-------------------------------------

FOGLIO 1	(min. - 4 / max 14)	=	10
FOGLIO 2	(min. -2 / max 9)	=	4
TOTALE COMPLESSIVO	(min. - 6 / max 23)	=	14

• Quando anche uno solo dei seguenti elementi: "Progetto", "Precedenti esperienze" o "Capacità di manutenzione" è giudicato INSUFFICIENTE, NON SI PUÒ PROCEDERE ALLA CONCESSIONE

90% CANONE DI MERCATO	(da - 6 a -1)	[.....]
70% CANONE DI MERCATO	(da 0 a 2)	[.....]
50% CANONE DI MERCATO	(da 3 a 5)	[.....]
40% CANONE DI MERCATO	(da 6 a 9)	[.....]
30% CANONE DI MERCATO	(da 10 a 13)	[.....]
20% CANONE DI MERCATO	(da 14 a 15)	[14..]
10% CANONE DI MERCATO	(da 16 a 18)	[.....]
3% CANONE DI MERCATO	(da 19 a 23)	[.....]
	FRUIZIONE GRATUITA	

FIRMA



A) NOTE SU ENTRATE E RISORSE DELL'ENTE O ASSOCIAZIONE

.....

B) NOTE SU SPECIFICI PROGETTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE :

CORSA DI ORIENTAMENTO ALLA GUIDA SICURA PER MOTOCICLISTI

PARTICIPAZIONE AD EVENTI BENEFICI

VALUTAZIONE CANONE DI MERCATO	EURO/anno 4.560,00
CANONE RIDOTTO	EURO/anno 902,00

1) ARTICOLO 3 - IMMOBILI ASSEGNABILI

Entro tre mesi dalla data di esecutività della presente delibera quadro sarà predisposto dal Servizio Centrale Patrimonio, sentito il Gruppo

di Lavoro previo parere delle Circostrizioni competenti per territorio ed approvato dalla Giunta Comunale, un elenco degli immobili indisponibili di proprietà della Città, in conformità al disposto dell'art. 32 comma 8 della legge 724/94, destinabili ad Enti ed Associazioni.

Esso sarà consegnato al Consiglio Comunale e all'Ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico perché chiunque possa prenderne

visione e verrà aggiornato periodicamente, in relazione alle disponibilità di immobili, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Tale elenco riporterà per ciascun immobile l'ubicazione, la descrizione sintetica e il valore locativo di mercato, nonché eventuali destinazioni specifiche che l'Amministrazione ritenesse di privilegiare.

Per ciascun immobile, prima del suo inserimento nell'elenco di cui ai precedenti commi, sarà redatta, a cura degli Uffici Tecnici competenti, una apposita scheda descrittiva recante le caratteristiche tecniche e manutentive dello stesso, disponibile per la consultazione da parte degli enti ed associazioni interessati.

Per esigenze specifiche, potranno essere anche previste, in aggiunta all'inserzione nell'elenco citato, altre forme di pubblicizzazione degli

immobili assegnabili.

2) ARTICOLO 2 - REQUISITI INERENTI ALL'ATTIVITÀ

L'associazione o ente dovrà svolgere un'attività rientrante nelle seguenti tipologie:

- 1) Assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di impegno diretto che di appoggio alle famiglie, sia nell'ambito assistenziale in senso stretto sia socio-culturale.
- 2) Assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio quali bambini, ragazzi, anziani, appartenenti a fasce di popolazione a reddito nullo o basso e comunque già sofferenti o potenzialmente in pericolo a causa di disagi derivanti da tensioni familiari ed emarginazione.
- 3) Assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione (es.: malattie mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.)
- 4) Attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela dell'ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e ad eliminare il disagio e/o a prevenire le situazioni già indicate ai punti precedenti.
- 5) Attività finalizzate alla diffusione della cultura e alle problematiche sociali, alla organizzazione di fatti culturali, alla tutela, conservazione e fruizione di beni culturali; attività educative, didattiche e di sensibilizzazione, finalizzate alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale ed urbano.

3) ARTICOLO 5 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

Le domande provenienti da Enti e Associazioni dovranno essere indirizzate ai Servizi Centrali e alle Divisioni competenti in relazione all'attività svolta dal richiedente o alla Circostrizione nella cui disponibilità ricade l'immobile richiesto.

I Servizi Centrali e le Divisioni di cui sopra, o la Circostrizione limitatamente agli immobili di cui all'art. 4, provvederanno all'istruttoria

necessaria verificando la sussistenza dei requisiti indicati al presente provvedimento. Dalla documentazione richiesta all'Ente o Associazione dovranno, fra l'altro, risultare elementi, che l'Amministrazione si riserva di verificare, in grado di consentire la verifica dei

seguenti aspetti:

- a) Se l'associazione abbia già svolto attività simili con il Comune o con altre amministrazioni ed eventualmente con quali risultati ed esperienze.
- b) Se la struttura sociale sia organizzata con persone e mezzi sufficienti per garantire i risultati prefissati o i programmi da svolgere.
- c) Se l'ambito in cui viene a ricadere l'attività dell'associazione copra zone della città sfornite di strutture simili o comunque sia di rilevante interesse locale.
- d) Se esistano o meno rapporti inerenti l'attività da formalizzare in apposita convenzione.
- e) Se l'Ente o Associazione benefici di contributi o altre forme di agevolazione da parte di Enti pubblici o abbia fatto domanda per ottenerne, e, in caso affermativo, quale sia l'ammontare dei medesimi.

... Omissis